MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO "CINO DA PISTOIA- G. GALILEI"

Via E. Rossi,13 - 51100 PISTOIA - Tel. 0573-903302/903342
C.M. PTIC811001 - C.F. 80007770474
mail: ptic811001@istruzione.it – ptic811001@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CINO DA PISTOIA-G.GALILEI"
Prot. 0002394 del 30/01/2026
VII (Uscita)

All'Ufficio Scolastico Territoriale di PISTOIA - PRATO

All'ALBO ON LINE –

AMM.NE TRASP. TE - Sez.

Personale non a tempo indeterminato

Agli Atti

OGGETTO:**RETTIFICA scadenza interpello prot 2282 del 29.01.2026 - dal 03/02/2026 al 30/06/2026.** Interpello per selezione personale ai sensi dell'articolo 3.1. della nota ministeriale n. 157048 del 9 luglio 2025- Supplenza fino al 10.06.2026 - Classe di concorso ADAA docente di scuola INFANZIA - posto Sostegno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'articolo 13 comma 23 dell'OM 88/2024; Vista la Circolare Ministeriale prot. 157048 del 9 luglio 2025 contenente istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.;

Vista la Circolare Ministeriale n. 14301 del 09/09/2024 contenente istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente A.S. 2024/25;

Visto il CCNL scuola vigente;

Considerato l'esaurimento delle graduatorie di istituto e degli Istituti viciniori;

Considerate le sanzioni applicabili di cui all'art 14 dell'om 88/24 ai sensi delle quali la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;

Rilevata la necessità di provvedere a formulare ulteriore specifico avviso finalizzato al reclutamento di docenti forniti dell'abilitazione - o, in subordine, del titolo di studio o in subordine di titoli affini;

Ritenuto di dover procedere a proporre interpello;

INTERPELLA

Il personale interessato per il conferimento, fuori graduatoria, di n. 01 posto supplenza fino al 10.06.2026 aventi le seguenti caratteristiche: Classe di concorso/tipologia di posto: ADAA Posto Sostegno scuola INFANZIA; Periodo della supplenza: dal 03.02.2026 al 30.06.2026 Orario settimanale: 25.00h Sede di servizio:SCUOLA INFANZIA

La supplenza sarà conferita secondo il seguente ordine di priorità:

1. Possesso dell'abilitazione per la classe di concorso/specializzazione su sostegno (a seconda della classe di concorso);

2. Possesso della Laurea in Scienze della Formazione Primaria e/o Diploma di istituto magistrale statale conseguito entro il 2002

3. Iscrizione al terzo, quarto o quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria;

Per il conferimento della supplenza si terrà conto dei servizi di insegnamento già prestati, preferibilmente per la medesima tipologia di posto. Si terrà conto anche di eventuali situazioni di continuità didattica presso questo Istituto, quale criterio di priorità a parità di titoli.

Modalità di presentazione della candidatura:

● La candidatura dovrà essere presentata seguendo le istruzioni riportate nella guida al link https://www.argosoft.it/argox/docx/mad/manuale.pdf esclusivamente in modalità informatizzata attraverso la piattaforma di istituto per la gestione degli interpelli raggiungibile al seguente link: https://madinterpello.portaleargo.it/

● Termine per l'invio delle candidature: entro le ore 08.00 del giorno 02.02.2026

● La presa di servizio dovrà avvenire il giorno 03.02.2026 ore 08.00 presso l'ufficio di segreteria indirizzo Via E. Rossi, 13

Normativa applicabile

● Ai sensi dell'art. 14 dell'OM 88/2024, l'accettazione della supplenza e la mancata presa di servizio entro il termine stabilito comportano l'applicazione delle sanzioni previste.

● Aderendo alla procedura, si autorizza il trattamento dei dati personali conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva 95/46/CE, e al D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

● Il titolare del trattamento dei dati personali è il DIRIGENTE SCOLASTICO pro tempore in carica presso l'Istituto scolastico in intestazione.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 19 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell'abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all'Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un'apposita sezione**. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato**. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza.

Sanzioni (art. 14 OM 88/2024).

Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS:

a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento;

b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell'incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto: a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi

effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita; b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. 3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito. 4. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio.

Conseguentemente all'adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici..

Il personale interessato è invitato a prendere visione del presente interpello e a presentare la propria candidatura secondo le modalità e nei termini sopra indicati.

Il presente atto annulla e sostituisce il precedente prot. 2282 del 29.01.2026.

Pistoia 30/01/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sarah Calzolaro

SARAH CALZOLARO
30.01.2026 12:16:18 CET